

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

**Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio**

Art. 230 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi (Abrogato)

[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.]